

CIRCOLARE N. 73/2025 DEL 24 NOVEMBRE 2025

OGGETTO

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER GLI AMMINISTRATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159; Art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), comunicato dell'11 novembre 2025, Unioncamere

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA

PEC

PEC AMMINISTRATORI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30

050

000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 35/2025- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER GLI AMMINISTRATORI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Il comma 860 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, ha esteso anche "*agli amministratori di imprese costituite in forma societaria*" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria.

L'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito è stato ulteriormente modificato dall'art. 13 co. 3 del DL 31.10.2025 n. 159, entrato in vigore il 31.10.2025 e in corso di conversione in legge.

In base alla nuova disciplina si prevede che l'obbligo di comunicare la PEC al Registro delle imprese si applica "*all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico*".

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

AMBITO SOGGETTIVO

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati.

Sono tenuti all'adempimento, in via alternativa, l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Sono, quindi coinvolte:

- società di capitali,
- società cooperative,
- società consortili.

Sono, invece, esclusi:

- amministratori di società di persone,
- soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ai sensi dell'art. 2475 co. 3 c.c. (cfr. la Camera di Commercio di Arezzo-Siena).

Anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 13 co. 3 del DL 159/2025, l'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito si riferiva esclusivamente *“agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”*.

POSIZIONE DEI LIQUIDATORI

Con riguardo al dettato dell'art. 5 del DL 179/2012 convertito anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 13 co. 3 lett. a) del DL 159/2025, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), nella nota 12.3.2025 n. 43836, aveva sottolineato come l'obbligo si applicasse anche ai liquidatori. Oggi, il puntuale riferimento *“all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”* sembra mettere in discussione questo chiarimento. Nel senso dell'assenza dell'obbligo in esame in capo ai liquidatori si esprimono le Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato.

ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FAR COINCIDERE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI CON QUELLA DELLA SOCIETÀ.

Con riguardo al dettato dell'art. 5 del DL 179/2012 convertito anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 13 co. 3 lett. b) del DL 159/2025, risultava incerta la possibilità di far coincidere la PEC degli amministratori con quella della società. La norma attualmente in vigore, invece, stabilisce espressamente che l'obbligo in questione **non può essere assolto comunicando la PEC dell'impresa** (cfr. anche il documento Unioncamere del 10.11.2025).

COMUNICAZIONE DELLA MEDESIMA PEC IN RELAZIONE A PIÙ INCARICHI

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, appare possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse (cfr. la circ. Assonime 25.6.2025 n. 15, p. 10 - 11, e

l'Orientamento n. 3, luglio 2025, della Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato).

COMUNICAZIONE DI UNA PEC DI CUI SI ABBA GIÀ DISPONIBILITÀ

Nulla sembra precludere all'amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo (cfr. l'Orientamento n. 3, luglio 2025, della Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato).

TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

Prima delle modifiche apportate dall'art. 13 co. 3 del DL 159/2025, era discussa l'esistenza di un termine per l'adempimento da parte degli amministratori delle società già costituite all'1.1.2025. La questione è stata risolta dalla lett. b) del co. 3 dell'art. 13 del DL 159/2025, che ha inserito nell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito la seguente precisazione: *“Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il **31 dicembre 2025** e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”*.

Ne consegue che:

- chi, al 31.10.2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025), non ha ancora provveduto alla comunicazione della PEC deve farlo entro il 31.12.2025;
- dal 31.10.2025 la comunicazione della PEC va effettuata all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

L'obbligo infatti, sottolinea Unioncamere nel documento del 10.11.2025, si applica a:

- coloro che, dal 31.10.2025, vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente);
- coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.

Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire *“contestualmente”* alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.

PROFILI SANZIONATORI

L'art. 13 co. 4 del DL 159/2025 stabilisce che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (erroneamente collocato in un inesistente comma 5) si applica l'art. 16 co. 6-*bis* del DL 185/2008 convertito, dedicato alle conseguenze correlate alle violazioni dell'obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria.

Dall'applicazione dell'art. 16 co. 6-*bis* del DL 185/2008 convertito sembra derivare che:

- con riguardo alle imprese in forma societaria di nuova costituzione, nonché alle nuove nomine e conferme, la mancata indicazione della PEC dell'amministratore unico, dell'amministratore delegato o, in mancanza, del presidente del CdA, è causa di sospensione della domanda in attesa della necessaria integrazione. Unioncamere, infatti, nel documento del 10.11.2025 avverte che, ove pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di presidente del CdA, e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio

digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione;

- per le imprese già esistenti al 31.10.2025, il mancato rispetto del termine di comunicazione del 31.12.2025 implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, ossia da 206,00 a 2.064,00 euro (cfr. le indicazioni di Unioncamere nel documento del 10.11.2025) e, probabilmente, l'assegnazione d'ufficio all'amministratore di una PEC.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la gestione dell'adempimento in esame, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI